ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEI SETTORI DEI CEREALI, DELLE CARNI SUINE, DELLE UOVA, DEL POLLAME E DEL RISO. DISPOSIZIONI RELATIVE AD ALCUNE MISURE DI ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO, REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERO, ALL'INSTAURAZIONE DI UN REGIME COMUNE DEGLI SCAMBI PER L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA

# Art. 2

A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal Regolamento comunitario n. 44/67 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunita' Economica Europea il 21 febbraio 1967, relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967-1968, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del citato Regolamento comunitario n. 44/67, si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso Regolamento comunitario n. 44/67 e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte.

Versione in vigore dal 21 febbraio 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame e del riso. Disposizioni relative ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina |
| Estremi | Decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1968 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-comune-dei-mercati-nei-settori-dei-cereali-delle-carni/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina · Art. 2

aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina · Art. 2